

Emergenza Coronavirus

Indicazioni Inps sull'utilizzo della cassa integrazione

La **Circolare Inps n. 47** del 28 marzo 2020 illustra le misure e la gestione delle misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori – sospensione o riduzione della attività lavorativa – previste dal decreto-legge n 18 del 17 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 70 del 20 marzo 2020.

Le strutture della Fiom saranno tempestivamente informate se ci saranno interventi emendativi al decreto stesso durante l'iter parlamentare che potranno aggiungere o modificare le previsioni contenute nel medesimo e in questa circolare applicativa.

Per quanto riguarda le procedure della circolare manteniamo un giudizio negativo sui seguenti aspetti:

- le aziende non hanno l'obbligo della informazione preventiva alle Rsu e Oo.Ss;
- le imprese, in via eccezionale, potranno chiedere il pagamento diretto da parte Inps senza dover dimostrare, come previsto dalla norma, le difficoltà finanziaria della Azienda;
- il trattamento di cassa integrazione salariale prevale sul trattamento economico di malattia e l'istituto fino ad oggi su questo tema non aveva mai espresso un parere così netto.

Con l'obiettivo di realizzare la massima tutela dei lavoratori dobbiamo quindi intervenire ovunque in sede di contrattazione rivendicando l'informazione preventiva e l'anticipo della Cigo.

Di seguito le principali indicazioni contenute nella circolare Inps:

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DL. N.18/2020

Per tutti i datori di lavoro del territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 è prevista la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione ordinaria. Possono presentare domanda le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigo operanti su tutto il territorio nazionale.

La richiesta si applica esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020, risultino alle dipendenze dell'impresa richiedente. In caso di trasferimento d'azienda (ai sensi dell'art. 2112 c.c.) o di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso la precedente impresa. Non è previsto il requisito dell'anzianità lavorativa di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le domande possono essere trasmesse con causale «Covid-19 nazionale» per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Non è previsto il pagamento da parte delle imprese del contributo addizionale. I periodi richiesti non entrano nel computo delle 52 settimane del biennio mobile e non si considerano ai fini del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto come durata massima dei trattamenti, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili. Possono chiedere il trattamento con causale Covid-19 anche le imprese che hanno già raggiunto i suddetti limiti.

L'esame congiunto potrà essere svolto anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Le imprese, all'atto della presentazione della domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, non devono dare comunicazione all'Inps dell'eventuale verbale di esame congiunto.

Le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La decorrenza è comunque fissata alla data del 23 marzo 2020 anche per le aziende che hanno iniziato la riduzione o di la sospensione dell'attività lavorativa nel periodo 23 febbraio 2020 e 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del

messaggio Inps 1321/2020), periodo che viene neutralizzato. Per gli eventi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto messaggio (23 marzo 2020), la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie previste e quindi nella data di inizio dell'evento di sospensione dell'attività lavorativa.

Ad esempio:

- periodo di Cigo/assegno ordinario richiesto dal 24/2/2020 al 10/4/2020: termine presentazione domanda 31/7/2020;
- periodo di Cigo/assegno ordinario richiesto dal 27/4/2020 al 29/5/2020: termine presentazione domanda 31/8/2020;
- periodo di Cigo/assegno ordinario richiesto dal 4/5/2020 al 27/6/2020: termine presentazione domanda 30/9/2020.

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova che l'evento non sia a loro imputabile ne allegare alla domanda la relazione tecnica prevista, dovranno solo allegare l'elenco dei lavoratori destinatari in quanto a questa causale di cassa non si applica l'art. 11 del D.lgs 148/2015.

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Rimane inalterata la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente.

In via del tutto eccezionale le imprese hanno la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps. In quest'ultimo caso per le aziende non

sussiste l'obbligo di produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie.

EVENTUALE PRESENZA DI FERIE PREGRESSE

L'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di Cigo o assegno ordinario. Quindi da parte dell'Inps non saranno richiesti, all' e l'azienda non dovrà fornire, dati riguardanti le ferie ancora da fruire da parte dei lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

MALATTIA E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

La circolare Inps conferma che, come previsto dall'art.3 c. 7 D.lg.148/2015 "Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

AZIENDE CHE HANNO UNITÀ PRODUTTIVE SITUATE NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA (DI CUI ALL'ALL.1 DECRETO DEL PCM DEL 1/3/2020) E LE IMPRESE COLLOCATE AL DI FUORI DEI PREDETTI COMUNI MA CON LAVORATORI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI MEDESIMI

Le aziende possono richiedere l'integrazione salariale ordinaria o l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale «Emergenza COVID-19 D.Lgs. 9/2020» e per ulteriori 9 settimane con causale «COVID-19 nazionale».

In caso di domande con la diversa causale e con i periodi coincidenti, nelle domande i lavoratori interessati do-

vranno essere diversi, mentre se i periodi non si sovrappongono i lavoratori potranno essere gli stessi.

Le aziende che hanno in corso un'autorizzazioni di Cigo o che hanno presentato domanda non ancora autorizzata con qualsiasi causale, possono richiedere la Cigo con causale «COVID-19 nazionale» anche per periodi già autorizzati o in attesa di essere definite. L'Inps provvederà d'ufficio ad annullare le precedenti autorizzazioni.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 20 DL. 18/2020.

Per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (per riorganizzazione o in contratto di solidarietà) possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario o, se non rientranti nel campo di applicazione della Cigo, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

La Cigo sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. L'azienda dovrà presentare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposita richiesta di sospensione del trattamento di Cigs in corso. Al termine della Cigo, l'azienda potrà chiedere all'Inps una nuova autorizzazione per completare il programma di Cigs sino alla nuova data di scadenza. Alla cassa integrazione ordinaria concessa per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria si ap-

plicano le medesime regole della cassa integrazione ordinaria.

ASSEGNO ORDINARIO - FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ARTIGIANATO

I datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni per l'anno 2020. Il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e non rileva che l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. L'unico requisito ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro.

DOMANDE DI ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO PER I LAVORATORI DEL SETTORE ARTIGIANO

La domanda per l'accesso alle prestazioni per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi non deve essere presentata all'Inps ma ai rispettivi Fondi; per il settore dell'artigianato e per i lavoratori somministrati è possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

I rappresentanti delle associazioni artigiane e Cgil, Cisl, Uil hanno già individuato modalità d'intervento rapido e semplificate, è stato stabilito:

- per le aziende e per i lavoratori che oggi non versano sono state previste apposite modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari, agevolate nei tempi;

- un impegno per una celere liquidazione delle prestazioni in questa situazione di grande difficoltà sanitaria economica e sociale.

- dal 1 aprile 2020, con modalità ulteriormente semplificate, potranno essere presentate le nuove richieste di prestazione o le prosecuzioni di sospensione a copertura di un periodo fino al 25 aprile 2020, per un massimo di nove settimane come previsto dal decreto 18/2020.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 9 settimane.

Le Regioni attraverso un ulteriore decreto potranno concedere alle imprese che non hanno usufruito dell'intero periodo, un periodo residuo nel rispetto delle 9 settimane.

I datori di lavoro che hanno diritto alle prestazioni ordinarie (Cigo, assegno ordinario garantito dal Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiani) non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Potranno accedere alla cassa in deroga solo le aziende che avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale «COVID-19 nazionale» (es. aziende del commercio o agenzie viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).